



Comune di Ala
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO PUBBLICO
DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PARCO BASTIE

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 di data 29 luglio 2026.

Entrato in vigore in data 29 luglio 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gianni Saiani

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Istituzione del servizio e finalità

1. Il comune di Ala riconosce l'importanza dello sport quale strumento fondamentale di crescita della persona, tutela della salute, inclusione sociale e aggregazione della comunità.
2. Al fine di soddisfare questo interesse collettivo, è istituito il servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo comunale per il gioco del tennis e del padel situato in località Bastie.
3. Sono considerate di rilevante interesse pubblico le seguenti finalità specifiche del servizio:
 - concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica sportiva, motoria, ricreativa e agonistica, favorendo la più ampia partecipazione della cittadinanza;
 - garantire la fruizione dell'impianto sportivo da parte della collettività secondo principi di continuità, imparzialità, accessibilità, trasparenza e pari opportunità di accesso;
 - promuovere il benessere psicofisico della popolazione e la diffusione di corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva;
 - favorire l'educazione, la crescita personale e la socializzazione dei bambini e dei giovani, riconoscendo nello sport uno strumento di formazione, inclusione e prevenzione del disagio;
 - valorizzare le forme associative e, in particolare, le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale, quali soggetti di interesse generale per la promozione dello sport e della partecipazione alla vita della comunità;
 - favorire l'inclusione sociale, l'integrazione tra le generazioni e la coesione della comunità locale attraverso la pratica sportiva;
 - assicurare la conservazione, la valorizzazione e il pieno utilizzo dell'impianto sportivo comunale quale bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente e destinato al soddisfacimento di bisogni collettivi;
 - garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico mediante una gestione improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - Descrizione del bene

1. L'impianto sportivo contraddistinto dalla p.ed. 1325 e da parte della p.ed. 1672 c.c. Ala è costituito da:
 - n. 1 campo da tennis scoperto con tribuna a gradoni
 - n. 1 campo da tennis coperto
 - n. 1 campo da padel;
 - n. 1 palazzina di servizio comprendente spogliatoio maschile e femminile separati con relativi servizi igienici e zona docce, ripostiglio, locale primo soccorso, spogliatoio arbitro con servizio igienico. Sul lato di accesso del pubblico, è presente un ulteriore servizio igienico e i locali tecnici (centrale termica e centrale elettrica)
 - portico coperto di accesso ai campi e alla palazzina

Articolo 3 - Destinazione del bene e natura del servizio

1. L'impianto è destinato alla pratica, alla promozione e all'insegnamento del tennis e del padel.
2. Il servizio deve essere garantito a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, alle associazioni, alle scuole e agli enti di promozione sportiva, operando secondo i principi di continuità, uguaglianza, efficacia e trasparenza.

3. Il servizio di conduzione e gestione dell'impianto sportivo è qualificato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto destinato prevalentemente al soddisfacimento di bisogni collettivi di carattere sociale, educativo, aggregativo e di promozione della salute attraverso la pratica sportiva.
4. Le modalità di organizzazione del servizio e gli obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario risultano prevalenti rispetto alle logiche di mercato e non consentono di configurare una gestione orientata alla remunerazione del capitale investito.

CAPO I - Gestione del servizio

Articolo 4 - Forma gestionale

1. Considerata la natura del servizio quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, il comune di Ala ne affida la conduzione e la gestione a soggetti terzi mediante concessione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, valorizzando il ruolo delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche quali soggetti idonei a perseguire le finalità di interesse pubblico proprie del servizio.
2. Il concessionario svolge il servizio nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate dal presente regolamento. Il Comune conserva la titolarità del servizio e esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo, verificando il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e il perseguimento delle finalità poste a fondamento dell'affidamento.

Articolo 5 - Affidamento a terzi e individuazione dell'affidatario

1. La gestione del servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo è affidata mediante concessione di servizio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e concorrenza, secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Legge provinciale sullo sport) e dalla restante normativa vigente.
2. L'individuazione del concessionario avverrà valutando in via preponderante la qualità del progetto sportivo e di gestione, nonché la capacità del concorrente di perseguire le finalità di interesse pubblico proprie del servizio, nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dal presente regolamento.
3. A titolo meramente esemplificativo potranno costituire elementi di valutazione:
 - il progetto di gestione dell'impianto e delle attività sportive;
 - le iniziative volte a promuovere la pratica sportiva, con particolare riguardo ai bambini ed ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità o in condizioni di fragilità;
 - le proposte dirette a favorire l'inclusione sociale, la partecipazione della comunità e la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni sportive e gli altri soggetti del territorio;
 - l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di attività sportive coerenti con le finalità del servizio;
 - le modalità organizzative proposte per garantire la continuità, la qualità e l'accessibilità del servizio;
 - gli ulteriori elementi individuati nell'avviso pubblico, nel rispetto delle finalità del presente regolamento.
4. Il rapporto tra Comune e concessionario sarà regolato da apposita convenzione o contratto di servizio, nel quale sono definiti, in particolare:
 - la durata dell'affidamento;
 - gli obblighi di servizio della gestione;

- le modalità di utilizzo dell'impianto e di erogazione del servizio;
- gli obblighi di apertura, custodia, manutenzione ordinaria e conservazione dell'impianto;
- l'ammontare massimo delle tariffe e gli ulteriori obblighi nei confronti dell'utenza;
- gli obblighi di rendicontazione della gestione e conduzione dell'impianto, trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Comune;
- le coperture assicurative e le responsabilità del concessionario;
- le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo da parte del Comune;
- ogni altro obbligo ritenuto necessario per garantire il perseguimento delle finalità di interesse pubblico del servizio.

Articolo 6 - Aspetti economici della gestione

1. Al concessionario spettano tutte le entrate derivanti dalle tariffe d'uso dei campi, da eventuali quote associative, sponsorizzazioni, pubblicità e gestione di eventuali spazi accessori.
2. L'incasso di tali proventi è espressamente ammesso a condizione che tutte le entrate vengano interamente impiegate dal concessionario per la copertura degli oneri di conduzione, gestione e manutenzione dell'impianto sportivo, compreso il pagamento delle utenze e della tassa rifiuti.
3. In nessun caso la gestione potrà generare un profitto o un utile d'impresa da redistribuire, confermando la natura priva di rilevanza economica del servizio. Qualsiasi somma residua a fine anno dovrà essere reinvestita per potenziare l'impianto, migliorare i servizi offerti all'utenza o promuovere l'attività sportiva.
4. Annualmente, di norma entro il 30 aprile, il concessionario dovrà presentare al comune il rendiconto finanziario della gestione dell'anno precedente al fine della determinazione da parte del comune del piano tariffario nonché permettere l'adeguata attività di controllo da parte del comune.
5. Gli eventuali utilizzi della struttura da parte dell'istituto comprensivo che si renderanno necessari per l'indisponibilità della palestra scolastica durante i futuri lavori di demolizione e ricostruzione saranno regolati con appositi provvedimenti contenenti la disciplina degli aspetti organizzativi ed economici connessi a tali utilizzi.

CAPO II - Conduzione e gestione dell'impianto

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha il compito di far funzionare la struttura con regolarità. In particolare deve:
 - a) garantire l'apertura, la chiusura, la custodia e la sorveglianza dell'impianto;
 - b) garantire la custodia dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze mantenendo in perfetta efficienza tutte gli impianti e le attrezzature, i servizi igienici e sanitari ed i fabbricati annessi;
 - c) curare la pulizia quotidiana dei campi, degli spogliatoi e delle pertinenze, secondo le condizioni determinate in convenzione;
 - d) assumere a proprio nome l'intestazione delle utenze (acqua, gas, energia elettrica) e farsi carico in via esclusiva del loro pagamento, nonché di tutti gli altri oneri di funzionamento dell'impianto sportivo, ivi compreso il pagamento della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI o tariffa corrispettiva);
 - e) eseguire la manutenzione tecnica dei campi da gioco secondo quanto previsto in convenzione;
 - f) garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e verificare la presenza e funzionalità del defibrillatore.

Articolo 8 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La manutenzione ordinaria dell'edificio principale e alle parti ed aree di pertinenza è a carico del concessionario e sarà meglio definita nell'atto di concessione.
2. Sono a carico del concessionario le attività manutentive specifiche che saranno indicate in convenzione.
3. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune, previa iscrizione a bilancio delle relative risorse.
4. Il concessionario può proporre e realizzare, a proprie spese e previa autorizzazione scritta del Comune, interventi migliorativi sulla struttura.
5. Il concessionario è tenuto a verificare lo stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero compendio, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

Articolo 9 – Corretto utilizzo, vigilanza, controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento del servizio pubblico e sul rispetto degli obblighi posti a carico del concessionario dal presente regolamento, dalla convenzione di concessione e dalla normativa vigente.
2. A tal fine il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e ispezioni presso l'impianto sportivo, nonché richiedere al concessionario dati, informazioni, documenti e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della verifica della regolare gestione del servizio.
3. Il concessionario è tenuto a collaborare con il Comune, consentendo l'accesso all'impianto al personale incaricato delle attività di vigilanza e controllo e mettendo a disposizione la documentazione richiesta.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, l'utilizzo dell'impianto è soggetto alle disposizioni del regolamento comunale per l'assegnazione di strutture, spazi e attrezzature di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 dicembre 2025, in quanto compatibili con la natura del servizio e con la disciplina della concessione.

Articolo 10 - Orario di apertura

1. Il concessionario garantisce l'apertura dell'impianto sportivo e l'erogazione del servizio con carattere di continuità, assicurando orari di apertura adeguati alle esigenze dell'utenza e coerenti con le finalità di interesse pubblico del servizio.
2. Gli orari di apertura al pubblico sono stabiliti dal concessionario, nel rispetto degli eventuali orari minimi previsti dalla convenzione di concessione e delle direttive impartite dal Comune.
3. Le chiusure dell'impianto per ferie, manutenzione programmata o altre esigenze organizzative devono essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e non possono eccedere complessivamente venti giorni per anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore o gli interventi urgenti e indifferibili.

Articolo 11 – Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo sono rimosse dal concessionario, secondo quanto previsto dalla convenzione di concessione.
2. Il Comune determina le tariffe massime applicabili all'utenza sulla base dei dati storici degli utilizzi dell'impianto sportivo, al fine di garantire l'accessibilità del servizio e la tutela dell'interesse pubblico.
3. Il concessionario stabilisce le tariffe da applicare entro i limiti massimi fissati dal Comune e potrà prevedere forme di agevolazione tariffaria a favore di determinate categorie, secondo quanto previsto dalla convenzione di concessione o dagli atti di indirizzo del Comune.

4. Le tariffe applicate, le eventuali agevolazioni e le relative condizioni devono essere rese facilmente conoscibili all'utenza mediante esposizione in luogo ben visibile presso l'ingresso dell'impianto e mediante ogni ulteriore modalità informativa prevista dalla convenzione di concessione.

Articolo 12 – Pubblicità

1. Il concessionario può installare ed esporre, all'interno dell'impianto sportivo, cartellonistica pubblicitaria e altri mezzi di comunicazione a carattere promozionale, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione delle autorizzazioni eventualmente prescritte.
2. I proventi derivanti dall'attività pubblicitaria e dalle sponsorizzazioni spettano al concessionario e sono destinati al perseguimento delle finalità del servizio, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla convenzione di concessione.
3. È vietata l'esposizione di messaggi pubblicitari:
 - a) di natura politica, partitica o elettorale;
 - b) relativi a prodotti del tabacco o ad altri prodotti la cui pubblicità sia vietata dalla legge;
 - c) relativi a bevande alcoliche ad elevata gradazione;
 - d) relativi al gioco d'azzardo o alle scommesse;
 - e) aventi contenuto discriminatorio, offensivo, contrario al buon costume, al decoro pubblico o incompatibile con le finalità educative, sportive e sociali dell'impianto.

CAPO III - Rapporti tra le parti

Articolo 13 - Rapporti con gli utenti

1. L'accesso all'impianto sportivo è garantito a tutti gli utenti nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, trasparenza e pari opportunità, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla convenzione di concessione.
2. L'utilizzo dei campi è subordinato alla preventiva prenotazione, ove richiesta, e al pagamento della tariffa vigente.
3. Il concessionario è tenuto ad adottare modalità di prenotazione semplici, trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili all'utenza.
4. Il concessionario assicura la parità di trattamento degli utenti nell'accesso al servizio e non può introdurre criteri di prenotazione o di utilizzo che determinino discriminazioni non giustificate da esigenze organizzative o di interesse pubblico.

Articolo 14 - Rapporti con le scuole

1. Il concessionario collabora con l'Istituto Comprensivo di Ala e con le altre istituzioni scolastiche del territorio per promuovere la pratica del tennis e del padel tra gli studenti, favorendone l'avvicinamento alle discipline sportive praticabili presso l'impianto comunale attraverso iniziative, progetti e attività di carattere educativo, formativo e promozionale.
1. Qualora l'indisponibilità della palestra scolastica renda necessario l'uso dell'impianto comunale di Parco Bastie per le attività didattiche curricolari, il concessionario dovrà assicurarne la disponibilità concordando modalità compatibili con il regolare svolgimento del servizio.

2. Le modalità organizzative dell'utilizzo, la programmazione degli spazi e degli orari, nonché la disciplina dei reciproci rapporti, compresi gli eventuali profili economici e gli oneri a carico delle parti, sono definiti con successivi provvedimenti del Comune, d'intesa con l'Istituto Comprensivo di Ala e con il concessionario, una volta determinati il periodo di utilizzo e il relativo fabbisogno.

Articolo 15 - Rapporti con la Federazione e altre Associazioni

1. Il concessionario promuove la diffusione della pratica del tennis e del padel, collaborando con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), con gli enti di promozione sportiva e con le associazioni e società sportive operanti sul territorio, al fine di favorire lo sviluppo dell'attività sportiva e la partecipazione della comunità.
2. Il concessionario favorisce, compatibilmente con la programmazione dell'impianto e nel rispetto dei regolamenti federali, lo svolgimento di manifestazioni, tornei, competizioni e iniziative sportive organizzate o riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) o dagli enti di promozione sportiva.
3. Compatibilmente con la programmazione delle attività e con il regolare svolgimento del servizio, il concessionario assicura la disponibilità dell'impianto, anche a favore delle associazioni e degli enti operanti sul territorio comunale, per lo svolgimento di iniziative sportive, educative, sociali o di interesse pubblico coerenti con le finalità del presente regolamento.

Articolo 16 - Riserva di spazi per il Comune

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo, a titolo gratuito, per lo svolgimento di manifestazioni istituzionali, iniziative di interesse pubblico, eventi promozionali o altre attività organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale.
2. Il numero massimo di giornate o di ore annualmente riservate al Comune, comprensive dei tempi necessari per l'allestimento e il disallestimento degli spazi, è determinato nella convenzione di concessione.
3. L'utilizzo dell'impianto da parte del Comune è concordato con il concessionario, compatibilmente con la programmazione delle attività sportive, e comunicato con congruo preavviso, salvo i casi di comprovata urgenza.

CAPO IV - Responsabilità

Articolo 17 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile della conduzione e della gestione dell'impianto sportivo e risponde dei danni arrecati a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività, dall'utilizzo dell'impianto e dall'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico, salvo che dimostri l'esistenza di cause a lui non imputabili.
2. Il concessionario è tenuto a stipulare e a mantenere per tutta la durata della concessione idonee polizze assicurative, comprendenti almeno la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali adeguati ai rischi connessi alla gestione dell'impianto. Le caratteristiche delle coperture assicurative sono definite nella convenzione di concessione.
3. Il concessionario tiene indenne il Comune dalle pretese risarcitorie avanzate da terzi in relazione ai danni riconducibili alla gestione dell'impianto e alle attività di propria competenza, fatti salvi i casi in cui il danno sia imputabile al Comune.

4. Restano a carico del Comune le responsabilità connesse alla proprietà dell'immobile e agli interventi di manutenzione straordinaria di propria competenza, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO V - Disposizioni finali

Articolo 18 - Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice civile, della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Legge provinciale sullo sport), nonché le altre disposizioni normative vigenti in materia.
3. Si applicano altresì, in quanto compatibili con la natura del servizio pubblico e con la disciplina della concessione, le disposizioni del regolamento comunale per l'assegnazione di strutture, spazi e attrezzature di proprietà comunale, approvato con delibera consiliare n. 30/2025.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente testo e quelle del regolamento comunale per l'assegnazione di strutture, spazi e attrezzature di proprietà comunale, prevalgono le disposizioni di questo regolamento, in quanto disciplina speciale della conduzione e della gestione dell'impianto sportivo comunale di Parco Bastie.